

ALLEGATO "B" AL N.1441 DI FASCICOLO

STATUTO

Sempre Avanti!

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 - Denominazione, sede, colori sociali e logo.

1. È costituita in Bologna (BO), ai sensi del I libro del codice civile, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "SEMPRE AVANTI! ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (di seguito anche solo "Associazione" o "Sempre Avanti"), siglabile quando consentito dalla legge, "SEMPRE AVANTI! ASD". L'indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune.

2. I colori sociali dell'Associazione sono bianco e rosso.

3. Il logo della Sempre Avanti è rappresentato dallo stemma che si allega al presente statuto sotto la lett. A).

4. L'Associazione si è costituita senza personalità giuridica ma si riserva di chiederla previa delibera di Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii..

Articolo 2 - Identità, scopi e struttura

1. L'Associazione è apartitica, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la

cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro e durante la vita della stessa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

3. La Sempre Avanti è un'associazione sportiva nata nel 1901 col nome Sempre Avanti! Sezione Ginnastica della Società Operaia Maschile di Bologna. L'attività dell'Associazione si ispira ai principi della Costituzione italiana, in primis, l'antifascismo e l'antirazzismo.

4. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, si impegna attivamente per il superamento delle differenze di genere e le pratiche sessiste. Si impegna ad avviare progetti ed iniziative volte all'integrazione, il recupero e il reinserimento sociale.

5. La Sempre Avanti è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva con finalità educative e, nello svolgimento delle proprie attività, non discrimina in

base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche ispirandosi e conformandosi ai principi dell'associazionismo.

6. L'Associazione si impegna per promuovere l'attività agonistica e lo sport amatoriale dilettante e opera per il coinvolgimento dei giovani, la diffusione dello sport di base e la promozione della salute dei cittadini attraverso la pratica sportiva a tutte le età. L'Associazione, tanto nell'attività agonistica quanto in quella non agonistica e amatoriale, pur riconoscendo le particolari differenze e peculiarità che le contraddistinguono, si impegna altresì a promuovere il benessere psico-fisico dei praticanti mediante lo scrupoloso insegnamento delle tecniche delle discipline sportive praticate, l'attenta prevenzione degli infortuni, lo sviluppo della socialità, favorendo l'integrazione e la conoscenza tra i soci.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI e, per quanto di competenza, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata o cui delibererà di aderire e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di

carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli Enti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti. Conseguentemente, l'Associazione, oltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I, dichiara di conformarsi pure allo statuto ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed agli Enti di formazione sportiva cui è affiliata o cui intende affiliarsi. Pertanto, il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto federale o con i regolamenti della Federazione affiliante, salvo se rispondente a norme derogabili di legge, deve ritenersi inefficace.

9. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, in particolare quelle connesse agli sport e alle discipline di Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light Contact, Low Kick, Point Fighting, Muay Thai, Pugilato AOB/APB, Pugilato PRO, Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition,

Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe), Pugilato Giovanile, Cycling for All e Master, Danze Internazionali, Danze Free-style: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness , Ginnastica Artistica, Ginnastica acrobatica, Ginnastica per Tutti, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Lotta greco-romana, Lotta libera, Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico), Taekwondo, Kung Fu Vietnamita, Taijiquan, Tsei Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao e Pesistica Olimpica mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. L'Associazione potrà svolgere altre attività nell'ambito di eventuali ulteriori discipline riconosciute dalle competenti autorità sportive.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle suddette attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale che agonistico, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio,

l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, corsi, camp, attività ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto degli organismi sportivi nazionali a cui si affilia.

10. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, e, dunque, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 legge 23 agosto 1988 n. 400, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine ed alle attività istituzionali, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali:

a. la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso l'organizzazione di viaggi, la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche nell'ambito delle discipline

sociali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

b. l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;

c. l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline federali, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti e simili;

d. l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili connessi ad impianti sportivi, piscine e altri spazi ludico ricreativi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative nonché spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

e. qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare,

commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro e dunque, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 legge 23 agosto 1988 n. 400.

11. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, con il rispetto del principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e così, in particolare, dall'elettività delle cariche associative, dalla prevalenza delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti disposti dalla vigente normativa, potrà deliberare il riconoscimento di eventuali indennità da riconoscere al Presidente e/o ad altri componenti degli organi sociali investiti di particolari incarichi o responsabilità nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

12. L'Associazione potrà stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati che condividano gli scopi

primari dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di valori e sensibilità morale, civile e sportiva impegnandosi, a tal fine, al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, anche telematico. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 (sessanta) giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale che deciderà nella prima riunione utile.

3. In caso di domande di ammissione a socio presentate

da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

4. Possono, altresì, essere ammessi quali soci della Sempre Avanti i soggetti giuridici che lo richiedano e svolgano, senza scopo di lucro, attività sportive, ricreative e sociali in armonia con gli scopi dell' Associazione. Tali enti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l' ammissione, previo versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l' effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle dell' Associazione. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome ed il logo dell' Associazione e ad utilizzare gli impianti di cui la Sempre Avanti ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci. Tali enti partecipano alle Assemblee sociali attraverso i propri rappresentanti legali (o altro componente dell' organo direttivo dell' ente regolarmente designato a norma di statuto).

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e

non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, di quello passivo. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa e godono dell'elettorato attivo e passivo nelle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante (o altro componente dell'organo direttivo dell'ente regolarmente designato a norma di statuto), avendo diritto ad un voto.

I soci hanno, altresì, il dovere di:

- rispettare lo statuto, i regolamenti sociali e le decisioni degli Organi sociali;
- versare le quote associative annuali, gli eventuali contributi ordinari e straordinari;

- contribuire al rafforzamento della Sempre Avanti, alla salvaguardia del suo buon nome, all'accrescimento del suo prestigio ed all'affermazione dei principi espressi nello statuto.

3. La qualifica di associato dà diritto, nel rispetto degli eventuali regolamenti sociali, all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature nella disponibilità dell'Associazione da parte di tutti gli associati e consente la piena partecipazione allo svolgimento di attività di promozione e formazione sportiva organizzata dalla Sempre Avanti.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata per gravi motivi contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio secondo quanto previsto da specifico Regolamento.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Codice Civile, deve essere

ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e obbliga comunque al rispetto degli impegni economici assunti in costanza di rapporto associativo.

Articolo 7 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:

- A. l'Assemblea generale dei soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Collegio dei Revisori (se istituito).

Articolo 8 - Assemblea generale dei soci - Funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o

dissenzienti.

2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati purché in Italia/purché all'interno del Comune di Bologna.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web (www.sempreavanti.it) e/o altre modalità telematiche (a titolo esemplificativo, posta elettronica, sistemi di messagistica). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, che dovrà essere prevista a distanza di almeno un giorno dalla prima, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno. In caso di Assemblea elettiva il preavviso della convocazione non potrà essere inferiore a 30 (trenta)gg.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, in merito ad eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.

4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

5. Fatta eccezione per l'assemblea chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche sociali (per la quale la votazione avverrà a scrutinio segreto), per tutte le altre deliberazioni la votazione avverrà in forma palese.

Articolo 11 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti fatta salva diversa previsione di legge.

4. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. Nelle deliberazioni dell'Assemblea di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

6. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web (www.sempreavanti.it) e/o altre modalità telematiche (a titolo esemplificativo, posta elettronica, sistemi di messagistica). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli organi sociali qualora la decadenza anticipata di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto

da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

4. Fatta eccezione per l'assemblea chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche sociali (per la quale la votazione avverrà a scrutinio segreto), per tutte le altre deliberazioni la votazione avverrà in forma palese.

Articolo 13 - Assemblea elettiva

1. L'Assemblea ordinaria dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quattro anni.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

3. Nell'Assemblea elettiva deve essere insediata la commissione scrutatrice composta da 3 membri (un Presidente, un segretario e uno scrutatore) eletti dall'Assemblea in apertura di seduta. La commissione scrutatrice sovrintende tutte le operazioni di voto e spoglio degli stessi. La commissione deve immediatamente vidimare e timbrare un numero congruo di schede per la votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Inoltre, verifica l'assenza di schede nell'urna predisposta e procede alla chiusura della stessa, vidimandone i punti di chiusura.

4. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi per l'elezione al Consiglio Direttivo.

5. Al fine di consentire il miglior svolgimento delle Assemblee elettive, con l'intento di rendere espliciti in via preventiva le idee ed i programmi di ciascuno dei candidati, questi saranno suddivisi in liste presentate dai candidati alla carica di Presidente (Capolista) e le modalità ed i termini di presentazione delle candidature saranno determinate in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

6. Ogni socio ha diritto a un voto esprimendo un numero di preferenze non superiore ai consiglieri da eleggere ed una sola preferenza per l'elezione del Presidente.

7. È consentita una delega per ogni socio presente avente diritto a voto. terminate le operazioni di voto la commissione scrutatrice procede immediatamente allo spoglio.

8. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente della commissione scrutatrice enuncia il numero dei voti conseguiti da ciascuno dei candidati. Il Presidente dell'Assemblea procede quindi alla proclamazione degli eletti sulla base delle risultanze dei verbali della commissione scrutatrice.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente e 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea. In occasione della prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, su proposta

del Presidente, il Vicepresidente e il Segretario ed il Tesoriere.

2. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti hanno la possibilità di essere rieletti.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione risulta affiliata, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un qualsiasi organismo sportivo nazionale, riconosciuto dal CONI, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente inferiori ad un anno.

4. Il Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità,

devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di preferenze tra i non eletti della stessa lista alla carica di Consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla elezione con candidatura individuale dei Consiglieri per surrogare i mancanti e in ogni caso, i Consiglieri così eletti, resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti per qualunque causa, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova

costituzione, e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica anche qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere - in un arco temporale non superiore a sette giorni - la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione il Consiglio Direttivo resterà in carica in prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente, o per richiesta avanzata da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità ma con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta convocazione.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati dal presente Statuto all'Assemblea.

2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;

b) analizzare l'andamento delle attività svolte e formulare gli indirizzi generali sulla programmazione dell'attività sociale;

c) adottare gli indirizzi per la gestione amministrativa dell'Associazione e definire i criteri per l'impiego dei fondi;

d) deliberare l'importo delle quote associative annuali e dei contributi ordinari;

e) proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali contributi straordinari *una tantum*;

f) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario ("bilancio consuntivo") da sottoporre all'Assemblea nonché deliberare rispetto alle eventuali variazioni da apportare al preventivo;

g) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente Statuto;

h) deliberare i regolamenti sociali attuativi dello Statuto o utili ai fini di una migliore organizzazione delle

attività dell'Associazione;

i) adottare nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 (dodici) mesi, radiazione). I provvedimenti verranno adottati a maggioranza assoluta dei componenti e solo in caso di radiazione potranno essere impugnati dagli interessati dinanzi all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 6; il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso essere ratificato dall'Assemblea;

m) ratificare le delibere di estrema urgenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

n) nominare, anche tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

o) redigere le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

p) adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli

organismi sportivi nazionali a cui l'Associazione risulta affiliata nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;

g) fornire l'interpretazione autentica dello Statuto e delle altre norme regolamentari in ambito associativo;

r) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi nonché l'interpretazione dello Statuto e delle altre norme regolamentari in ambito associativo.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma e la rappresentanza giudiziale.

Egli la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali rappresentando l'Associazione in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni, Discipline ed Enti di promozione sportiva a cui verrà affiliata.

2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dell'organo competente alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

3. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti

presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei libri sociali, e coordina l'attività generale della segreteria d'intesa con il Presidente.

Articolo 21 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e provvede, unitamente al Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire le funzioni di Tesoriere al Segretario dell'Associazione.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea Generale dei soci potrà decidere di istituire un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni aventi comprovante competenze e capacità in materia contabile.

2. I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno eletti membri effettivi del Collegio dei Revisori. I candidati non eletti potranno subentrare quali membri effettivi, in ordine di preferenze ottenute, in caso di dimissioni o decadenza a qualsiasi titolo di uno dei Revisori eletti. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

4. I Revisori possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo; si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario e comunque entro 15 gg dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo per gli opportuni controlli e per redigere la relazione da presentare all'Assemblea.

4. Rilevando gravi irregolarità amministrative, il Collegio dei Revisori dovrà riferirne al Consiglio Direttivo

e, eventualmente, all'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Articolo 23 - Il rendiconto economico-finanziario

1. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario (c.d. "bilancio consuntivo") e il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. La gestione amministrativo-contabile di tutta l'Associazione è unica.

3. Gli avanzi di gestione o fondi e riserve comunque denominate non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) settembre di ogni anno e terminano il 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Articolo 25 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione istituito, nelle forme definite dalla legge in caso di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, quale deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e dai contributi determinati ai sensi del presente Statuto, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

3. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo del Fondo di dotazione di cui al precedente comma 1 dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di

perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni

residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo ed in subordine alle norme del codice civile.

In originale firmati:

- PATRIZIO DEL BELLO;
- LORENZO VIAPIANA Notaio.